

Codice A1715A

D.D. 2 febbraio 2024, n. 86

Art. 17 L.R. 5/2018 - Azienda - Faunistico - Venatoria (A.F.V.) "TERNAVASSO" - Rinnovo concessione della A.F.V. e presa d'atto della sostituzione del Concessionario.



ATTO DD 86/A1715A/2024

DEL 02/02/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018 – Azienda – Faunistico - Venatoria (A.F.V.) “TERNAVASSO” – Rinnovo concessione della A.F.V. e presa d’atto della sostituzione del Concessionario.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

il comma 7 dell'articolo 28 della L.r.5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la L.r. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la Deliberazione della Giunta regionale 08 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale 01.02.1999, n. 26 con la quale è stata confermata e rinnovata l’azienda faunistico venatoria denominata “Ternavasso” di complessivi ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d’Alba nella zona faunistica della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica dell’allora Provincia di Torino, a favore della *omissis* fino al 31.01.2001;

le successive determinazioni dirigenziali del 13.02.2001, n. 15 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2005, del 11.01.2005, n. 1 con la quale è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2009, del 25.02.2009, n. 114 con la quale è stata rinnovata la concessione dell’azienda

faunistico - venatoria "Ternavasso" a favore della *omissis*, fino al 31.01.2018;

la determinazione dirigenziale 19.05.2015, n. 298 con la quale è stato preso atto della nomina del Signor Antonio Piero Ghignone quale concessionario dell'azienda faunistico venatoria "Ternavasso", in sostituzione della *omissis*, dimissionaria;

la determinazione dirigenziale 10.04.2017, n. 312 con la quale è stata autorizzata l'istituzione di una zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ettari 50,00;

la determinazione dirigenziale 29.01.2018, n. 125 con la quale è stata rinnovata:

- la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Ternavasso" di complessivi ettari 1373, ricadenti per ettari 305 nel comune di Ceresole d'Alba nella zona faunistica della Provincia di Cuneo e per ettari 1068 nei comuni di Pralormo, Poirino e Carmagnola nella zona faunistica dell'allora Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana di Torino, a favore del Signor Antonio Piero Ghignone fino al 31.01.2024;

- la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo, su fauna di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ettari 50,00;

- la determinazione 25.11.2023, n. 1035 ad oggetto: "Art. 17 LR 5/2018 – Ricalcolo della superficie in concessione, della superficie della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia autorizzata e del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, da utilizzare nel calcolo della tassa di concessione regionale annuale, dell'AFV "Ternavasso" con la quale è stata rettificata:

- la superficie della AFV da ettari 1.373.0000 a ettari 1.382.4138 di cui ettari 1.283.6656 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale), nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale a partire dal 2024;

- la superficie dalla zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia da ettari 50,00 a ettari 54.5609;

vista l'istanza del 30.10.2023 prot. 29922 inoltrata dal Signor Antonio Piero Ghignone volta ad ottenere il rinnovo della concessione con contestuale rinnovo della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, senza facoltà di sparo;

vista l'istanza del 28.12.2023 prot. n. 35937 inoltrata dai Sigg.ri Paolo Thaon Di Revel Vandini e Nicla Dal Moro, rispettivamente Presidente del Consorzio e legale rappresentante della società "Ternavasii" S.r.l.s che richiedono la sostituzione del Concessionario della AFV "Ternavasso" a seguito dell'Assemblea Generale dei Consortisti del Consorzio avvenuta con delibera del 19 dicembre 2023 di cui all'atto a rogito Notaio *omissis* di Torino, Rep. 19356/15651, registrato a Torino il 20 dicembre 2023 al n. 55105. La suddetta assemblea ha deliberato:

- di prendere atto della cessazione della carica dell'attuale Direttore Concessionario Signor Ghignone Antonio Piero con effetto dalle ore 24 del 31 gennaio 2024, per scadenza naturale della durata del mandato e di non rinnovare il mandato all'attuale Direttore Concessionario ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto;

- di nominare un nuovo Direttore Concessionario, con decorrenza dalla data del rinnovo della Concessione regionale e cioè dalle ore 00,01 del 1° febbraio 2024, nella persona della Signora Nicla Dal Moro, quale rappresentante pro-tempore della società "Ternavasii" S.r.l.s. e che ha accettato la carica.

Nell'istanza medesima viene inoltre confermata per quanto possa occorrere la domanda di rinnovo della concessione presentata in data 30 ottobre 2023 dall'allora Concessionario Signor Ghignone

Antonio Piero comunicandone l'intervenuta sostituzione con la società "Ternavasii" S.r.l.s. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Nicla Dal Moro;

considerato che l'azienda si sovrappone con la ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo), individuata ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per la costituzione della Rete Natura 2000 e che il tecnico faunistico incaricato dal Concessionario ha presentato l'istanza con la relazione ai fini della valutazione di incidenza alla Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio Settore Biodiversità ed Aree Naturali in data 14.01.2024 e protocollata agli atti del Settore il 18.01.2024 al n. 1310;

ritenuto, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Settore e della documentazione presentata:

- di procedere, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. n. 15-11925 e ss.mm.ii al rinnovo della concessione dell'AFV "Ternavasso", alla Società "Ternavasii" S.r.l.s. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Nicla Dal Moro confermando la relativa superficie di ettari 1.382.4138 di cui ettari 1.283.6656 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) ubicata nei Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO), e ricadente nelle Province di Cuneo e della Città Metropolitana di Torino, fino al 31 gennaio 2033;

- di rinnovare contestualmente la zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C senza facoltà di sparo, di ettari 54.5609;

- di prendere atto, ai sensi dell'articolo 9 della succitata DGR, della sostituzione del Concessionario Ghignone Antonio Piero con la Società "Ternavasii" S.r.l.s. in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Nicla Dal Moro, deliberata dall'Assemblea dei Consortisti in data 19 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto;

- di stabilire, al fine di garantire la continuità della gestione faunistico-venatoria all'interno dell'azienda e gli adempimenti in capo al Concessionario, di non sospendere il procedimento inerente al rinnovo della concessione, in attesa della definizione del giudizio afferente alla valutazione di incidenza relativo alla ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo), individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";

fatto rilevare che il Concessionario, pena la revoca della concessione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di carattere generale e delle misure sito-specifiche che il Settore competente individuerà a seguito della conclusione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza inerente la ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo). Nelle more della conclusione del relativo procedimento, si richiamano le prescrizioni della precedente determinazione dirigenziale n. 546 del 18 dicembre 2017 del Settore Biodiversità ed Aree Naturali;

constatato che le richieste di rinnovo e di sostituzione Concessionario sono state avanzate in conformità alle disposizioni vigenti;

visti i verbali istruttori relativi sia all'istanza di rinnovo che all'istanza di cambio concessionario, presenti agli atti d'ufficio, redatti dal funzionario incaricato dell'istruttoria;

ritenuto di accogliere le sopraindicate istanze;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la sopra citata D.G.R. n. 8 marzo 2004, n.15-11925 e ss.mm.ii. ("Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo,

alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla -gestione delle aziende faunistico-venatorie -AFV- e delle aziende agri-turistico-venatorie -AATV-);

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

vista la scheda n. 323 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura e individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621",che fissa in giorni n. 180 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento amministrativo relativo al rinnovo della concessione;

vista la scheda n. 365 dell'allegato A della D.G.R 20-6877 del 15 maggio 2023 avente titolo "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 4 febbraio 2022, n. 15-4621",che fissa in giorni n. 90 dalla data di avvio del procedimento d'ufficio il termine finale del procedimento relativo alla presa d'atto della sostituzione del concessionario;

dato atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge Regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude i relativi procedimenti nei termini previsti dalla DGR del 15 maggio 2023, n. 20-6877;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

ritenuto che il presente provvedimento non sia soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

vista la D.G.R. n. 3-6447 del 30.01.2023 "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) delle Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023", dando atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di procedere, sulla base delle risultanze istruttorie, ai sensi dell'articolo 8 della DGR. 8 marzo 2004, n. 15-11925 e ss.mm.ii al rinnovo della concessione dell'AFV "Ternavasso", alla Società "Ternavasii" S.r.l.s. *omissis* nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Nicla Dal Moro confermando la relativa superficie di ettari 1.382.4138 di cui ettari 1.283.6656 costituiscono la superficie del TASP (Territorio Agro-Silvo Pastorale) ubicata nei Comuni di Ceresole d'Alba (CN), Poirino, Pralormo e Carmagnola (TO), e ricadente nelle Province di Cuneo e della Città Metropolitana di Torino, fino al 31 gennaio 2033;

- di rinnovare contestualmente la zona di addestramento e allenamento dei cani da caccia di tipo C senza facoltà di sparo, di ettari 54.5609;

- di prendere atto, ai sensi dell'articolo 9 della succitata DGR della sostituzione del Concessionario Ghignone Antonio Piero con la Società "Ternavasii" S.r.l.s. *omissis* in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Nicla Dal Moro, deliberata dall'Assemblea dei Consortisti in data 19 dicembre 2023, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.F.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il Concessionario, pena la revoca della concessione, è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di carattere generale e delle misure sito-specifiche che il Settore competente individuerà a seguito della conclusione del giudizio relativo alla valutazione di incidenza inerente la ZSC IT 1110051 (Peschiere e Laghi di Pralormo). Nelle more della conclusione del relativo procedimento, si richiamano le prescrizioni della precedente determinazione dirigenziale n. 546 del 18 dicembre 2017 del Settore Biodiversità ed Aree Naturali.

Il Settore regionale "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino e della Provincia di Cuneo nonché al Settore Politiche Fiscali e Contenzioso Amministrativo.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna
selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto